

05244.22



## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

## SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 1970/2016

Dott. ANTONIO MANNA - Presidente - Cron. 5266

Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE - Consigliere - Rep.

Dott. IRENE TRICOMI - Rel. Consigliere - Ud. 25/11/2021

Dott. FRANCESCA SPENA - Consigliere - CC

Dott. NICOLA DE MARINIS - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 1970-2016 proposto da:

(omissis) , rappresentato e difeso da se stesso,  
 domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA  
 CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,  
 rappresentato e difeso altresì dall'avvocato (omissis)  
 (omissis);

**- ricorrente -****contro**

2021

3651

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA  
 RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO  
 SCOLASTICO PROVINCIALE DI BENEVENTO, rappresentati e  
 difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO  
 presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI 12;

- **controricorrenti** -

**nonchè contro**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 8174/2014 della CORTE D'APPELLO  
di NAPOLI, depositata il 15/01/2015 R.G.N. 8199/2010;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 25/11/2021 dal Consigliere Dott. IRENE  
TRICOMI.

## RITENUTO

1. La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza n. 8174 del 2014, rigettava l'appello proposto da (omissis) nei confronti del MIUR Ufficio scolastico Benevento avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Benevento.

Il (omissis) aveva impugnato i decreti n. 629 del 2008 e n. 5419 del 2008, con i quali gli era stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione del servizio per 30 giorni, chiedendo l'accertamento della nullità degli stessi e la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni subiti per *mobbing* e *stalking*.

Il Tribunale rigettava la domanda.

La Corte d'Appello affermava l'inammissibilità dei motivi di appello proposti dal (omissis) sub 5, 6, 7, 8 e 9 per difetto di specificità, come precisato nella motivazione della sentenza.

Circoscritto l'ambito del gravame ai primi quattro motivi, il giudice di secondo grado li trattava congiuntamente e li dichiarava infondati.

La contestazione disciplinare, riportata dalla Corte d'Appello, era la seguente "Il giorno (omissis) alle ore 10,45, la (omissis), entrando in classe ha sorpreso l'alunno ... in piedi vicino la porta ma all'interno dell'aula. La prima reazione della (omissis) è stata quella di scagliarsi su ... dandogli uno schiaffo. Vista l'azione violenta gli alunni ... sostenuti da tutta la classe, si sono ribellati facendo capire alla (omissis) che il suo comportamento non era giusto. E' stato anche fatto presente che ..., essendo diversamente abile non è in grado di difendersi. La (omissis) non ha gradito l'intervento dei due alunni ed, anzi, li ha allontanati dall'aula mettendogli una nota ... Non è stata la prima volta che si è verificato un gesto del genere, perché anche giovedì (omissis), la (omissis) aveva avuto nei confronti di ... lo stesso comportamento aggressivo".

La Corte territoriale, ricordando che l'appellante aveva individuato circostanze a sé favorevoli nella propria documentazione,

lamentando che gli alunni non erano stati sentiti, ammetteva la documentazione prodotta dal (omissis) (dichiarazioni di sommarie informazioni testimoniali rese da alcuni studenti alla P.G.), ma rilevava che la stessa non incideva sulla considerazioni contenute nella sentenza di primo grado.

Ciò in quanto le dichiarazioni provenivano da ragazzi che non erano in aula, come dagli stessi dichiarato. Solo tali (omissis) e (omissis) erano in aula e dichiaravano il primo di aver assistito all'episodio dello schiaffo inferto dal prof. (omissis) al compagno di classe, il secondo di non aver visto il prof. (omissis) dare uno schiaffo. Tali dichiarazioni erano di segno opposto, ma certamente non si equivalevano in quanto l'aver assistito indicava un'attività di osservazione, mentre il non aver visto, si riferiva ad un accadimento che non era caduto sotto la diretta osservazione, ma che poteva essersi verificato, tanto che il (omissis) affermava di averlo saputo dai compagni di classe.

Lo stesso alunno era poi tra i sottoscrittori della nota del 28.11.2006, con la quale descrivevano i fatti in questione oggetto della contestazione disciplinare successiva, di talchè ciò non rendeva credibile le dichiarazioni che si atteggiavano a parziale revoca di quelle precedenti, rese peraltro nell'immediatezza dei fatti e senza che fossero emerse ragioni giustificative di un tale ripensamento. Risultava, invece che gli alunni della IIA (classe e aula diversa da quella dei fatti) avevano ritrattato precedenti dichiarazioni a favore dell'appellante, siccome rese sotto la minaccia dello stesso appellante di impreparato sul registro personale e di nota disciplinare sul registro di classe, come dagli stessi comunicato al Preside dell'Istituto.

Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il (omissis) prospettando sette motivi di ricorso.

Resiste il MIUR con controricorso.

## **CONSIDERATO**



1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza di appello n. 8174 del 2014, emessa il 13 novembre 2014 e depositata il 15 gennaio 2015, in quanto la stessa aveva due estensori come si poteva rilevare dall'esame della medesima.

2. Il motivo non è fondato, non ravvisandosi alcun vizio di nullità della sentenza.

2.1. Il ricorrente non contesta la composizione del Collegio né che le due sottoscrizioni apposte in calce alla sentenza appartengano a componenti del Collegio, uno dei quali con funzioni di Presidente, ma censura l'indicazione "est." che figura accanto a quella del Presidente riportata a stampa in calce alla sentenza a corredo delle sottoscrizioni, di guisa che dalla sentenza risulterebbe due estensori.

2.2. L'art. 161, cod. proc. civ., disciplina la nullità della sentenza e al comma secondo qualifica espressamente la sottoscrizione come elemento essenziale della sentenza, tanto da sancirne la mancanza con la sanzione della nullità, trattandosi di elemento essenziale affinché la sentenza sia riconoscibile come tale e ne sia palese la provenienza dal giudice che l'ha deliberata (Cass. S.U. n. 11021 del 2014).

Ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 5, cod. proc. civ., la sentenza deve contenere "il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice".

Il secondo comma dell'art. 132, cod. proc. civ., specifica che, in caso di sentenza emessa dal giudice collegiale, è necessaria, ai fini della sua validità, la sottoscrizione del giudice relatore e del presidente.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 11021 del 2014, hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale la sentenza collegiale del giudice civile priva di una delle due sottoscrizioni (del presidente del collegio o del giudice relatore) è affetta la nullità sanabile, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ., primo comma, trattandosi di



sottoscrizione insufficiente e non mancante, data la possibilità di ricondurla all'organo giudicante che l'ha pronunciata.

2.3. Nel caso in oggetto non solo non v'è alcuna carenza di sottoscrizioni – essendo la sentenza sottoscritta, come dovuto, sia dal consigliere relatore sia dal presidente – ma l'aggiunta della qualifica di "est." accanto a quella di "Presidente" è solo frutto di evidente mero errore materiale.

3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta l'insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., anche in relazione agli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ.

Il ricorrente si duole della mancata escussione come testi degli alunni assunti a sommarie informazioni dalla PG, essendosi limitata la Corte d'Appello ad ammetterne la sola produzione.

4. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta l'insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., anche in relazione agli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ.

Il ricorrente dopo aver richiamato la statuizione che ha dichiarato inammissibili alcuni motivi dell'appello, limitando la trattazione ai primi quattro motivi, si duole che il giudice di appello non abbia escusso i testi o valutato diversamente le prove documentali.

5. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta l'insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., anche in relazione agli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ.

Il ricorrente nel riportare la motivazione della Corte d'Appello in ordine alla valutazione delle risultanze documentali concernenti le



sommario informazioni dei testi (omissis) e (omissis), lamenta che la Corte territoriale, in violazione delle norme codicistiche, non avrebbe palesato le ragioni per cui ha ritenuto attendibili le dichiarazioni del (omissis) e non quelle del (omissis).

6. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ., per l'insufficiente motivazione e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., per avere il giudice di appello erroneamente valutato le prove documentali e non aver valutato elementi di prova esistenti agli atti.

7. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono inammissibili.

È applicabile alla fattispecie l'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., nel testo modificato dalla legge 7 agosto 2012 n.134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell'11.8.2012), di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, che consente di denunciare in sede di legittimità unicamente l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

Hanno osservato le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 19881 del 2014 e Cass. S.U. n. 8053 del 2014) che la *ratio* della novella è ben espressa dai lavori parlamentari lì dove si afferma che la riformulazione dell'art. 360 n. 5, cod. proc. civ. ha la finalità di evitare l'abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, e, quindi, di supportare la funzione nomofilattica propria della Corte di cassazione, quale giudice dello *ius constitutionis* e non dello *ius litigatoris*, se non nei limiti della violazione di legge. Il vizio di motivazione, quindi, rileva solo allorquando l'anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, "in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.



Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", che non sono ravvisabili nella specie in ragione dell'articolato iter argomentativo svolto dalla Corte d'Appello in ragione delle risultanze probatorie, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione", sicché quest'ultima non può essere ritenuta mancante o carente solo perché non si è dato conto di tutte le risultanze istruttorie e di tutti gli argomenti sviluppati dalla parte a sostegno della propria tesi. Di talché il ricorrente, nella sostanza, chiede alla Corte un riesame delle risultanze istruttorie prospettando una propria lettura delle stesse, inammissibile in sede di legittimità.

Inoltre, il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "*ratio decidendi*" risulti priva di fondamento (Cass., n. 16214 del 2019). Nella specie il ricorrente non riproduce i capitoli di prova non consentendo a questa Corte di apprezzare la rilevanza di tale profilo della censura.

Si è, altresì, affermato che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., qualora il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, come avvenuto nel caso in esame, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr., Cass., n. 28887 del 2019).





8. Con il sesto motivo di ricorso è dedotta la violazione del combinato disposto degli artt. 112. 115 e 116, cod. proc. civ., e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., per avere il giudice di appello omesso di esaminare le doglianze relative alle condotte e alle violazioni di legge perpetrate in danno del ricorrente da parte degli ispettori nominati dall'amministrazione, pur avendo ammesso ed acquisito la documentazione prodotta, e tanto in relazione alle note ispettive in cui sono confluite testimonianze degli alunni. Gli ispettori, in ragione delle discordanze dichiarative, non avrebbero dovuto concludere in senso sfavorevole al <sup>(omissis)</sup>.

9. Con il settimo motivo di ricorso è dedotta violazione del combinato disposto degli artt. 112. 115 e 116, cod. proc. civ., e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., per avere il giudice di appello omesso di esaminare le doglianze relative al denunciato *mobbing*.

10. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono inammissibili.

Infatti, premesso che diversi motivi di appello sono stati dichiarati inammissibili dalla Corte territoriale per mancanza di specificità, sarebbe stato necessario trascrivere i motivi stessi per dimostrarne quella specificità negata – invece – dal giudice d'appello.

in mancanza, come nella specie, che questa Corte non è posta in grado di valutare la fondatezza e la decisività delle censure (Cass., n. 23249 del 2021, Cass., SU, n. 8077 del 2012).

Non avendolo fatto, il ricorso ha violato il principio di autosufficienza.

11. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.



13. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

**PQM**


La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 novembre 2021.


Il Presidente

Antonio Manna



IL CANCELLIERE ESPERTO

Dott. Enrico Secchi



Depositato in Cancelleria

17 FEB. 2022



oggi,

IL CANCELLIERE ESPERTO

Dott. Enrico Secchi

